

STATUTO

DELLA

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Gabriele D'Annunzio

DI

HIBBING, MINN.



NIOLETTI BROS. PRESS

242 LAFAYETTE ST.

NEW YORK.

PREFAZIONE

Il fiorente sviluppo della giovane e numerosa colonia italiana d'Hibbing, ha dato nel passato, ed offre attualmente l'opportunità di fondare nuove associazioni; di stringersi, coalizzarsi, a secondo quell'indelibile motto latino che dice: **Vis unita fortis**. E noi infatti, memori delle nostre gloriose tradizioni, esuli in questa terra ospitale, da forti e coscienti lavoratori ci siamo uniti perchè abbiamo compresa la forza morale di tale sentenza, scolpita oggi a caratteri di bronzo nella mente e nel cuore del proletario internazionale.

Ci unimmo, dico; e ci uniremo ancora sotto gli auspici d'un nome il quale è lustro e gloria della terza Italia; di **Gabriele D'Annunzio**, il Poeta che dai suoi primi canti giovanili a quelle meravigliose canzoni d'oltre mare, e da questa a Parisina e il Ferro, ha dato alla patria, o meglio a tutto il mondo civile l'operosità del suo genio fecondo, segnando nel campo letterario moderno nuove orme profonde; e dischiudendo più sconfinati orizzonti alla grande progenie latina che mai transige, e non falla.

Stringetevi, raccoglietevi in una sola falange e movete saldi e compatti alla conquista dell'avvenire, si grida dall'uno all'altro emisfero dai propugnatori della tanto agognata riforma sociale; e noi, consci di tale verità, ci uniremo primieramente a piccoli e sparsi scaglioni, quali sono infatti le nostre società loca-

li, e poscia raccolti in un solo fascio fecondo d'energia e di forza, in una sola massa compatta, decisa a calcare, anche a prezzo dei più cruenti sacrifici, quelle vie del progresso le quali condurranno al finale riscatto, mèta tanto vagheggiata da chi lavora e spera.

Sperare, e combattere; vincere, e vincendo, emanciparsi è oggi il compito maggiore del proletariato, il nodo gordiano del problema economico sociale, il quale per artificio reazionario dei moderni Cresi sembra ognor più complicarsi, e tanto che anche i più competenti in materia, nonchè le classi lavoratrici ne vedono ardua e lontana la soluzione.

Uniti e formati in una nuova associazione, noi cercheremo adunque le vie più nobili e sicure, onde raggiungere scopi politici ai quali degnamente aspiriamo; migliorare, quanto sarà possibile, le nostre condizioni economiche e morali, e far sì che il nome italiano non cada giammai dall'apice della Gloria a cui l'assurse gigante il genio dei nostri grandi.

Hibbing, 8 Marzo 1914.

E. BARTOLETTI

ELENCO DEI SOCI FONDATORI

Agostini Ubaldo	Dicesare Vincenzo
Alimenti Luigi	Dicrescenzo Antonio
Albani Giulio	Di Brita Giuseppe
Andreoli Salvatore	Dibiasi Libero
Angeli Giuseppe	Di Matteo Giovanni
Artegiani Celeste	Di Marco Francesco
Baldelli Domenico	Di Paoli Nicola 1.0
Baldieri Tito	Di Poali Nicola 2.0
Barata Antonio	Dongu Antonio
Bartoletti Efrem.	Evangelista Emidio
Bartoletti Francesco	Fabrizi Antonio
Bartoletti Tommaso	Fatticci Domenico
Bartoletti Agostino	Fattorini Marcelli
Bastianelli Giovanni	Ferri Giovanni
Bastianelli Luigi	Finucci Giuseppe
Bazzucchini Tito	Florio Giuseppe
Becchetti Costantino	Fontana Giuseppe
Becchetti G. Battista	Fugnanesi Giovanni
Bellucci Luigi	Gaizzo Giuseppe
Bugliori Francesco	Galassi Sabatino
Buzzelli Antonio	Gambucci Vincenzo
Buzzelli Evaristo	Gambucci Carlo
Buzzelli Teodoro	Gambucci Ubaldo
Cappellani Nicola	Giombetti Ettore
Carletti Luigi	Giugliarelli Agostino
Carmine Elia	Ghiardi Enrico
Catani Antonio	Ghirardi Oreste
Cherubini Mario	Goccioloni Antonio
Chiaravalli Valentino	Gregorio Giuseppe
Cianca Goffredo	Guidobaldi Giuseppe
Ciarmoli Michele	Lausani Enrico
Coduti Gianfedele	Lepri Giovanni
Coldacelli Celso	Mantini Pietro
Costantini Bernardino	Mariano Angelo
Costanzi Nazzareno	Marinelli Antonio
Cursi Santi	Marinelli Michele
Dedola Giovanni	Marinelli Donato
Delvecchio Giovanni	Marinelli Giovanni
Delzoppo Francesco	Marinelli Liberato

Marinelli Francesco
Marinelli Salvatore
Marinucci Emilio
Martella Davide
Martella Nazzareno
Martinetto Carlo
Matteacci Nazzareno
Meressi Antonio
Minelli Alessandro
Montecchiani Alippio
Montecchiani Giuseppe
Montecchiani Arduino
Moro Ugo
Natali Cossantino
Notari Guido
Notari Edoardo
Pacci Paolo
Pacciotti Nicola
Pacciotti Giuseppe
Palazzari Luigi
Panfilio Eugenio
Paoletti Giuseppe
Paolo Antonio
Papi Giuseppe
Pascheri Domenico
Pasqua Pasquale
Pellegrini Francesco
Petrilli Alberto
Pietrini Angelo
Pietropaolo Eginio
Pistillo Francesco
Pistillo Innocenzo
Primiano Antonio
Ragniacchi Ubaldo

Redica Francesco
Riccardi Luigi
Riccardi Saverino
Riccardi Giustino
Ricciardi Domenico
Ritota Pasquale
Romani Gioacchino
Romani Eusepio
Romani Antonio
Rosati Giuseppe
Rossini Antonio
Rossini Antonio
Rossini Ersilio
Rossini Giuseppe
Sabatini Ubaldo
Sanna Lorenzo
Sannipoli Giuseppe
Savelli Pietro
Serra Francesco
Sole Salvatore
Schiros Antonio
Spinelli Vincenzo
Staffaroni Enrico 1.º
Staffaroni Enrico 2.º
Tomassoni Egisto
Tomassoni Guido
Tommasini Erminio
Toscano Domenico
Valeri Sante
Valeri Marino
Veneziano Francesco
Venditto Michelangelo
Verna Giuseppe
Zuccali Giovanni

Ufficiali della Societa'

ANTONIO MARINELLI, Presidente

PIETROPAOLO EGINO, V. Presidente

E. BARTOLETTI, Segretario di Corr.

CARLO MARTINETTI, Segretario Finanza

G. ROMANI, Vice Segretario

G. B. BECCHETTI, Tesoriere

ANTONIO BUZZELLI, Capo Consigliere

CONSIGLIERI

Tito Baldieri, Luigi Ricciardi, Vincenzo Gambucci,

Francesco Delzoppo, G. Ferri, Corsi Sante, Sama

Andreoli, G. Paoletti, Antonio Primiani e

G. Dedola

COMITATO DI SALUTE

Antonio Danguì, capo — Pellegrini Francesco, Guido

Notari, Staffaroni Enrico, Albani Giulio, Guido-

baldi Giuseppe, Pasquale Pasqua,

ANTONIO SCHIROS, Maresciallo

UBALDO SABATINI, Portiere

Formula d'Ammissione alla Società'

No. di rolo *18*....

Noi qui sottoscritti attestiamo che il sig. *Dinca*
Jo Gambucci ha età di anni *22* ... di profes-
sione *Printo* nativo di *Costacciaro*
prov. di *Genova* con deliberazione del
giorno *11 Gen* fu nominato membro effettivo
...cio ... della Società Gabrie-
le D'Annunzio, avendo pagato la quota relativa d'am-
missione equivalente a \$ *5.00*.

Dato a Hibbing addi *10-1916*

Il Segretario

Il Presidente

G. Bartolotti *Brinelli*



Parte Prima

COSTITUZIONE, STATUTO E REGOLAMENTO DELLA SOCIETA'

ART. 1. — Il nome, sotto cui questa nobile istituzione verrà conosciuta è quello di Gabriele D'Annunzio.

ART. 2. — Questa società è stata fondata in Hibbing Minnesota il giorno 11 Gennaio Millenovecento-quattordici.

ART. 3. — Lo scopo, il mezzo e il fine cui cui tende, e per cui questa società è stata organizzata, è il seguente:

a) — Assistere e soccorrere nell'indigenza e nelle sofferenze della vita i membri affiliati, nonchè le loro famiglie in casi estremi.

b) — Dare incremento e sviluppo politico-economico all'educazione dei membri, insegnando loro le vie del progresso e solidarietà nella causa comune.

c) — In casi di membri decessi, intervenire ed assistere in massa ai funerali, e dar loro onorata sepoltura.

d) — Stimolare e promuovere la cittadinanza americana fra i nostri emigrati qui residenti, e partecipare alle lotte politiche e sociali.

AMMINISTRAZIONE

ART. 4. — Questo sodalizio dovrà, avere come tutte le associazioni in genere, un'amministrazione così composta.

Un Presidente

Un Vice-Presidente

Un Segretario di Corrispondenza e uno di Finanza.

Un Tesoriere, (e un vice-segretario)

Un Consiglio composto di dieci membri con un assessore, o consigliere capo

ART. 5. — Saranno anche di necessità un Comitato sanitario formato di uno o più membri per la vigilanza; un altro di due membri per le pompe funebri; ed infine un maresciallo d'ordine e due vessilliferi, un terzo comitato sanitario potrà eleggersi fuori della sede locale, se il numero dei soci e l'interesse del sodalizio lo richiedessero.

ELEZIONI

ART. 6. — Gli ufficiali verranno eletti annualmente ogni seconda domenica di Dicembre: gli eletti staranno in carica un anno, e quando al termine di questo, saranno scaduti, potranno ancora essere candidati e rieletti.

ART. 7. — Essi prenderanno possesso della carica occupata la prima domenica di Gennaio un mese dopo le elezioni, dopo aver prestato formale giuramento al cospetto dell'amministrazione scaduta, secondo le prescrizioni del cerimoniale.

ART. 8. — Giurando gli ufficiali compiono un atto d'estrema importanza, vincolando sè stessi alla causa sociale, e assumendo impegni, la noncuranza dei quali potrà essere punita dall'assemblea.

ART. 9. — Quindi tutti i soci che verranno eletti a occupare le cariche sociali, non potranno per motivo alcuno dimettersi, quando essi abbiano accettato, ammenocchè non si tratti d'una dimissione indispensabile, nel qual caso il membro dovrà notificarlo

per lettera all'amministrazione, che potrà decidere a riguardo.

ART. 10. — Gli ufficiali avranno lo stretto dovere d'essere presenti a tutte le adunanze, sia mensili che generali, ma se per giusti e seri motivi non potranno intervenire dovranno avvisare il presidente per lettera, altrimenti incorreranno in punizioni che potrebbero estendersi dalla sospensione del sussidio, in caso di malattia, alla finale espulsione dal sodalizio.

ART. 11. — Il consiglio amministrativo avrà piena facoltà negli affari sociali, eccettuate le attribuzioni riservate dalla costituzione all'assemblea generale.

ART. 12. — Saranno ineleggibili i semi analfabeti, poichè è necessaria una certa coltura per disimpegnare le cariche, le quali potranno anche rifiutarsi nel momento della proposta.

ART. 13. — Essendo le cariche semplicemente onorifiche, non daranno diritto alcuno a compensi ad eccezione dei due segretari e del capo comitato di salute, per i quali l'assemblea provvederà secondo il merito.

ART. 14. — I singoli membri, esenti da cariche, saranno esonerati dalle adunanze ordinarie, ad eccezione di quelle annuali, o straordinarie convocate dal presidente, ma dovranno del pari accettare e riconoscere l'operato dell'amministrazione.

ART. 15. — Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti, e in caso che questi siano pari, si procederà a nuova votazione, finchè la maggioranza sarà manifesta. Le proposte, prese in considerazione, saranno messe a verbale e discusse all'adunanza ventura.

ADUNANZE

ART. 16. — Le adunanze ordinarie, o mensili avranno luogo la seconda domenica d'ogni mese, alle ore 2 p. m. in locale apposito.

ART. 17. — Le adunanze straordinarie potranno convocarsi dal presidente, se lo crederà necessario,

e dietro la richiesta di non meno di **quindici** membri, i quali dovranno esporre il movente di tale domanda. Il presidente avrà il diritto di accettare o respingere tale richiesta, se sarà opportuno.

ART. 18. — Tutti, dal presidente all'ultimo membro, durante le assemblee dovranno tenere un contegno decente e composto; non usar parole immonde o offensive; chiedere la parola quando si voglia parlare, e conformarsi, almeno in parte al Galateo.

ART. 19. — Quando sarà trattata una questione, non si potrà intavolarne un'altra, finchè la prima non sia definita, o rimandata.

ART. 20. — Le adunanze verranno annunciate per mezzo di formali avvisi nei pubblici ritrovi, quando saranno straordinarie.

ART. 21. — Questo sodalizio non sarà proclamato disciolto, fino a che **dieci** membri si disporranno a sostenerlo.

Qualora poi fosse disciolto, i fondi esistenti saranno dedicati ad opere di filantropia e carità.

ART. 22. — Questo sodalizio potrà anche essere, se la maggioranza lo vorrà, unito alle altre consorelle locali; ed anzi sarebbe logico e grande se prendesse l'iniziativa per formare una **lega di società locali italiane** riunite.

AMMISSIONI

Alla Società.

ART. 23. — Tutti coloro che parlano fluentemente la lingua di Dante, dall'età di **quindici anni** fino ai **quarantacinque**, saranno ammessi a far parte di questo sodalizio, ad eccezione d'invalidi, e di certi professionisti non appartenenti alle classi operaie, per i quali l'Assemblea deciderà a votazione.

ART. 24. — Saranno anche in grado di appartenere a questo sodalizio quegli'italiani, anche superiori a **quarantacinque anni**, che in qualità di soci onorari facciano alla Società il versamento di **cinque** dollari, senza diritto alcuno a sussidii, ed esenti perciò dal-

la quota mensile. Parteciperanno altresì alle parate, e avranno gli onori funebri, se decessi.

ART. 25. — Gli aspiranti dovranno fare domanda, mettendo l'applicazione, la quale dovrà essere raccomandata da **due soci**, e contenere le generalità dell'aspirante, che sarebbero: Nome e cognome, paternità, luogo di nascita, occupazione e residenza attuale, etc.

ART. 26. — All'atto dell'applicazione dovrà essere acclusa la somma di un dollaro, siccome anticipo della tassa d'ammissione, la quale, se l'aspirante non sarà accettato, verrà a questi restituita.

ART. 27. — Durante la cerimonia, il neo membro giurerà d'osservare fedelmente tutto ciò che il regolamento prescrive, reiterando le parole della formula d'ammissione pronunciate altamente dal Presidente.

ART. 28. — Le tasse d'ammissione saranno così stabilite:

Dai 15 anni ai 25 \$3.00

Dai 25 anni ai 35 \$4.50

Dai 35 anni ai 45 \$6.00

Questa tassa però potrà essere accresciuta, o diminuita, secondo le esigenze del sodalizio.

ART. 29. — Qualora vi saranno degli aspiranti a soci effettivi; una commissione composta di tre soci, avrà dal Presidente l'incarico d'investigare fisicamente e moralmente i detti aspiranti, i quali, se non trovati idonei, non saranno accettati, e la loro applicazione dal presidente annullata.

ART. 30. — L'aspirante, ammesso a membro effettivo, e riuscito a celare con artificio qualche malattia segreta, o imperfezione di vario genere, verrà dall'assemblea espulso immancabilmente, se scoperto e trovato reo d'inganno.

Eguualmente sarà espulso quel socio che accusando un'età minire a quella che ha avrà tentato di fraudare la società nella tassa d'entrata.

ART. 31. — Tutti i membri componenti questo sodalizio avranno i loro diritti e i loro doveri, durante la loro permanenza nella società, tanto in Europa, co-

me quì in America o in qualsiasi parte del mondo senza distinzione alcuna, purchè siano in regola con l'amministrazione.

ART. 32. — Non saranno valide scuse di sorta per quei membri residenti all'estero, che si renderanno morosi di tre mesi, tempo sufficiente per mandare danaro anche dalle più lontane regioni del globo.

QUOTE MENSILI

ART. 33. — Il versamento della quota mensile, che sarà di 50 soldi, dovrà farsi in anticipo da trimestre in trimestre procedendo così:

1.a — Gennaio, Febbraio, Marzo

2.a — Aprile, Maggio, Giugno

3.a — Luglio, Agosto, Settembre

4.a — Ottobre, Novembre, Dicembre

ART. 34. — Il membro che si rendesse moroso il primo mese, al secondo, se non salderà il suo debito verso la società, verrà dichiarato scaduto, e sospeso dal sussidio per cinque mesi consecutivi, se cadesse malato, ad eccezione di quelli residenti all'estero, per i quali v'è il tempo massimo di tre mesi, siccome mostra l'art. 32 succitato.

SUSSIDI

ART. 35. — Il socio, che per infortunio, o malattia sia reso inabile al suo quotidiano lavoro, avrà dal sodalizio un sussidio mensile. Questo sussidio comincerà dal primo giorno d'inabilità, senza eccezione d'infortunio, o malattia fisica.

ART. 36. — Il sussidio ammonterà a 75 soldi giornalieri, e tale somma potrà aumentarsi qualora il fondo cassa sociale lo permetta, o pure diminuire, se l'esigenze del sodalizio lo richiedessero.

ART. 37. — Detto sussidio sarà pagato per intero, dal primo fino all'ultimo giorno di malattia, quando questa sarà superiore ai quindici giorni; ma se viceversa, la malattia sarà inferiore ai quindici giorni, allora verranno tolti un giorno in caso d'infortunio, e cinque in caso di malattia.

ART. 38. — Malattie veneree, alcoolismo, ferite riportate in risse cagionate da sè stessi, e accidenti consimili, non daranno diritto a sussidio alcuno.

ART. 39. — Il membro durante la malattia dovrà attenersi agli ordini del medico posto a sua cura; non potrà frequentare case di piacere e bettole; non abusar di liquori, e astenersi da qualsiasi lavoro nocivo alla di lui guarigione. Chi poi venisse meno a tali precetti, sarà sospeso dal sussidio irrevocabilmente.

ART. 40. — Il socio ammalato dovrà notificare la sua malattia, dentro il termine dei primi tre giorni, al presidente, o meglio al comitato sanitario, il quale sarà in obbligo di visitarlo almeno due volte la settimana.

ART. 41. — Il comitato non sarà obbligato a tener conto dei giorni trascorsi dopo i primi tre di malattia, se non è avvisato in tempo, secondo le norme succitate.

ART. 42. — Se la malattia sarà grave, la Società provvederà l'assistenza di un individuo che l'ammalato potrà scegliere a piacere, purchè questi non sia membro di sua famiglia. Se sarà scelta una donna sarà pagata circa \$1.50, se un uomo in base al salario che prende. Questa assistenza sarà solo concessa presso la sede sociale soltanto, e fuori di ospedali in case private.

ART. 43. — Quei soci che si trovassero in qualsiasi Stato dell'Unione, o pure all'Estero, annuncieranno la loro malattia scrivendo al presidente, o pure al segretario di corrispondenza, accludendo alla lettera un certificato medico, vidimato dalle più autentiche autorità del luogo, quali sarebbero il sindaco, ecc.

ART. 44. — Questo certificato dovrà mandarsi almeno ogni quindici giorni, se la malattia sorpasserà il mese; e l'ultimo dovrà decifrare esatte le date del principio e della fine dell'infermità.

ART. 45. — Il socio, che colpito da malattia, o infortunio, tale da renderlo per sempre inabile al lavoro, dopo aver percepito il massimo del sussidio,

cioè otto mesi consecutivi, verrà pagato e considerato come decesso, e cesseranno di conseguenza i suoi diritti e doveri di fronte alla società.

ART. 46. — Nessun nuovo membro potrà percepire sussidio, prima che siano trascorsi tre mesi dall'epoca della sua ammissione in Società.

ART. 47. — Qualiasi membro che per delitti, furti o colpe consimili, verrà condannato al penitenziario, perderà ogni diritto in rispetto alla società, incluso il sussidio.

ART. 48. — Lo stesso sarà per quei soci che andranno a prestar servizio militare sotto la bandiera dell'Unione, coll'eccezione però che potranno riacquistare i loro diritti, appena abbiano spogliata la divisa militare.

ART. 49. — In caso di morte, gli eredi del confratello defunto avranno diritto ad un'indennità di \$300.00, somma che sarà versata e ripartita in parte eguale tra i membri componenti il sodalizio.

ART. 50. — Questa somma però non verrà consegnata agli eredi, se non dopo che il comitato funerario si sia accertato che le spese funebri incorse siano tutte saldate. La società contribuirà a queste spese con la somma di \$75.00, per qualsiasi membro, senza distinzione.

ART. 51. — Se il confratello non avesse parenti, e non lasciasse nessun scritto, i suoi diritti rimarranno a beneficio della società.

ART. 52. — Ogni socio che avrà contezza della morte d'un fratello dovrà informarne l'amministrazione per le necessarie disposizioni da prendersi.

ART. 53. — I funerali saranno celebrati solennemente con l'intervento dell'intera società, e il socio che mancasse, sarà inesorabilmente multato di \$2.50. Non sarà valida nessuna scusa, ad eccezione di malattia soltanto.

ART. 54. — Il segretario farà due appelli nominali, uno prima di uscire dalla sala, ed un'altro al ritorno nella sala.

ART. 55. — Ogni membro dovrà acquistare una

copia di questo regolamento, pagandola di propria tasca, \$0.25.

Nello stesso modo pagherà il bottone, o badg che sarà adottato quale emblema sociale.

DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI

Doveri del Presidente

ART. 56. — Il presidente presiederà immancabilmente a tutte le adunanze, raccomanderà la massima calma durante le discussioni, concedendo la parola ad uno per volta, quando dai contendenti sarà chiesta: vigilerà sui suoi subalterni; richiamando tutti al dovere; ordinerà i pagamenti necessari voluti dall'assemblea, convocherà le adunanze, qualora ne veda l'urgenza, dovrà controllare i registri e i conti semestrali e annuali, e porre la sua firma sui verbali, avvisi, ecc.

Doveri del Vice-Presidente

ART. 57. — Il Vice-Presidente coadiuverà il presidente nelle sue funzioni, prenderà parte al cerimoniale per l'ammissione dei membri; e, in assenza del presidente, ne farà pienamente le veci.

Doveri del Segretario di Corrispondenza

ART. 58. — Il segretario di corrispondenza dovrà, come il presidente, presenziare tutte le adunanze, compilerà i verbali delle sedute; terrà la contabilità esatta dell'attivo e del passivo sociale; avrà cura della corrispondenza e notificarla all'assemblea, dell'affissione degli avvisi, quando vi saranno adunanze straordinarie, dei registri e dei timbri della società, ecc.

Doveri del Segretario di Finanza

ART. 59. — Il segretario di finanza avrà il conteggio esatto dell'attivo e del passivo, e dovrà ogni

trimestre dare il resoconto dell'incasso fatto sia per tasse, o pagamenti, multe ecc.

Terrà l'elenco alfabetico di ogni singolo membro, sollecitando i morosi ai pagamenti; dovrà accertarsi che le riscossioni fatte in ogni adunanza corrispondano all'incasso del tesoriere, e prender nota dei soci arretrati.

ART. 60. — Quale ricompensa al loro lavoro, i due segretari saranno esentati dal pagamento dei mensili, ed avranno alla fine di ogni anno 25 soldi per ogni membro, somma che verrà poi in parte uguale fra loro divisa.

Doveri del Vice-Segretario

ART. 61. — Il Vice-segretario dovrà supplire e fare le veci dei due segretari, quando uno di questi fosse assente; e verrà per quel giorno esonerato dal pagamento della quota mensile quale compenso del suo lavoro.

Doveri del Tesoriere

ART. 62. — Il tesoriere, che dovrà essere un buon contabile competente in materia, dovrà constatare che le somme da lui ritirate corrispondano a quelle riscosse; depositare queste alla Banca, e firmerà i cheks; controllarli puntualmente, onde le somme corrispondano sempre al bilancio sociale, di cui sarà responsabile.

Dovere dei Consiglieri

ART. 63. — I consiglieri dovranno assistere a tutte le adunanze, e coadiuvare gli altri membri dell'amministrazione nell'interesse sociale, decidere col resto di questa su questioni insolite dell'assemblea, e disimpegnare altre funzioni qualora loro venissero affidate; il capo consigliere poi, quando il presidente e il vice fossero assenti, ne farà le veci.

Doveri del Maresciallo

ART. 64. — Il maresciallo dovrà essere, simile al presidente, uno dei perni dell'ordine sociale. Primo ad entrare e l'ultimo ad uscire dal luogo di convegno, vigilerà tutti indistintamente, e massimamente durante una parata funeraria, o di altro genere, per le vie cittadine.

Doveri del Bidello

ART. 65. — Il bidello, o portiere, dovrà affiggere gli avvisi in città e nei pubblici ritrovi, portare gratuitamente gl'inviti dell'amministrazione, in caso di convocazione dell'assemblea generale, e sottostare agli ordini del presidente, nella sala sociale. Per questo suo lavoro sarà esente dalla tassa mensile.

Doveri del Comitato Sanitario

ART. 66. — Il comitato sanitario dovrà notare bene il nome e l'indirizzo del socio malato, la data dell'inizio della malattia, il nome del dottore curante e l'indirizzo; e riferirne all'assemblea lo stato di salute, sollecitando l'assistenza, se lo credesse urgente.

Se un solo membro sarà nominato a disimpegnare tale carica, dovrà visitare l'ammalato non meno di due volte la settimana, ma se viceversa, verrà composto di due membri, il capo di questi destinerà il giorno in cui deve farsi la visita, la quale sarà controllata per mezzo della loro firma inserita nel bollettino quotidiano.

Il capo comitato dovrà presentarsi a tutte le adunanze con i dovuti rapporti dei soci subalterni, quindi, se assente, verrà punito a norma del regolamento. Verrà esonerato perciò dal pagamento delle quote mensili.

Doveri del Comitato funerario

ART. 67. — Strettissimo dovere del comitato funerario, sarà quello di prendere nota degli indumenti e dei valori lasciati dai confratelli decessi, quando

questi non abbiano parenti diretti sul luogo, ed eseguire tutto ciò con la massima delicatezza. Dovrà anche provvedere all'assistenza del cadavere scegliendo fra i membri due dei più atti al pietoso ufficio, prendere i necessari accordi e precauzione per la riuscita del funerale, e raccomandare l'ordine e il silenzio durante lo svolgersi di questo.

Doveri dei soci in generale

ART. 68. — Tutti, dal primo fino all'ultimo membro, dovranno tenere un contegno educato nella sala di convegno, e fuori nelle parate o feste campestri, che si terranno, sotto pena di severe punizioni.

Feste annuali

ART. 69. — La società, quando la direzione lo creda opportuno, potrà dare un ballo, oppure una festa campestre all'anno.

Nessun membro potrà opporsi e invitare il presidente a convocare l'assemblea per la convocazione di detta festa, poichè e' bello e nel piacere di tutti avere un giorno di passatempo e di gioia, dopo un anno di occupazione e di assiduo lavoro.

Riepilogo

ART. 70. — Questo regolamento fu compilato per cura della commissione scelta a tal uopo nell'assemblea generale.

I componenti la commissione sono:

1. Bartoletti Efrem
2. Dongu Antonio
3. Bartoletti Tommaso
4. Recchetti Costantino
5. Martinetti Carlo
6. Marinelli Antonio

RITUALE Della Società di M. Soccorso GABRIELE D'ANNUNZIO

Hibbing Minn.

All'ora prescritta l'assemblea convocata, presente l'amministrazione e quanti membri saranno intervenuti, il presidente alzandosi in piedi e battendo un colpo di martello, richiamerà l'attenzione dell'assemblea, alla quale rivolgerà questa semplice formula.
COMPAGNI,

E' con mia somma soddisfazione che vi vedo qui nuovamente adunati per la prosperità e benessere del nostro sodalizio, quindi vi prego di prestare la massima attenzione e d'esser calmi durante la seduta, e dichiaro questa aperta, invitando gli ufficiali ai loro rispettivi posti.

Ordine del giorno

1. Apertura della seduta
2. Appello nominale degli ufficiali
3. Lettura del verbale precedente
4. Rapporto sanitario, notifica delle spese per gli ammalati, e debite osservazioni.
6. Ammissione degli aspiranti.
7. Affari sospesi, e discussioni varie a prò del sodalizio.

Ammissione degli aspiranti

Questa cerimonia avrà luogo subito dopo l'accettazione degli aspiranti stessi da parte dell'assemblea. Il maresciallo d'ordine avrà l'incarico dal presidente di recarsi fuori della sala per introdurre e presentare gli ammessi.

Un picchio alla porta d'entrata sarà il segno dato dal maresciallo, il quale (additando i nuovi adepti) presenterà questi al vice presidente.

Questi a sua volta, ritto in piedi sul suo posto d'onore, rivolgerà loro le seguenti domande:

Avete voi piena conoscenza degli scopi e dei metodi del nostro sodalizio?

(Qui attenderà una risposta affermativa).

Siete voi disposto all'osservanza del regolamento che la medesima prescrive?

Ricordatevi che la "Gabriele D'Annunzio" accordandovi i diritti che ad ogni singolo affiliato si devono, esige altresì da voi dei grandi doveri e talvolta dei grandi sacrifici, che dovranno da voi essere eseguiti con la ferma volontà di chi sposa una nobile causa. (Pocchia rivolto al conducente).

Ora presentate questi neo-membri al sig. Presidente.

Signor Presidente, (prosegue il conducente) ho l'onore di presentarle i nuovi ammessi, (quì i nomi degli ammessi) i quali sono orgogliosi di far parte del nostro sodalizio.

— Presidente: Compagni, (o compagno se è uno) è con vero compiacimento che questo sodalizio vi ha accolto nelle sue file perchè persuaso di trovare in voi sagaci e volenterosi confratelli. Sappiate che questa società vi offre aiuti materiali e morali in caso d'infortunio e di altre malattie, e potrà estendere l'opera sua filantropica fin'anche sulle vostre famiglie, se bisognose; ma esige bensì una certa abnegazione nell'osservanza dei doveri che essa impone, ed il massimo segreto intorno a tutto ciò che dall'assemblea viene discusso.

Siete dunque disposti a queste prescrizioni, (risposta).

— Ebbene ripetete con me questo solenne giuramento.

"Giuro di esser sano di mente e di corpo e di non essere affetto da malattie cronache, incurabili; di aver preso conoscenza delle regole sociali e d'osservarle scrupolosamente di far quanto mi sarà concesso dalle mie forze per la prosperità del sodalizio, e tener sempre alto il prestigio del nome italiano".

— Presidente: Preso dunque atto del vostro giuramento, in nome della Società Gabriele D'Annunzio vi chiamo d'ora innanzi confratelli, e membri effettivi

vi di questa nobile istituzione (Qui il presidente stringe la mano ai neo-membri e li invita a sedersi).

Segni convenzionali

Il martello è il segno dell'autorità nelle mani del Presidente, o di chi ne fa le veci e di segnali con questo eseguiti sono i seguenti:

Un colpo per l'alzata in piedi; due per la seduta, tre per richiamare l'attenzione degli ufficiali, e quattro per formare il circolo fraterno in onore dei nuovi ammessi, il quale circolo sarà formato quando i nuovi adepti saranno al cospetto del Presidente.

Ficchiare due volte alla porta della sala durante le sedute, sarà il segnale d'entrata richiesto dal Portiere, senza altre eccezioni.

Cognizioni Utili.

Leggi riguardanti la cittadinanza americana.
Domande e risposte in italiano e in inglese.

- D. Quale forma di governo abbiamo?
Q. What form of government we have?
R. Repubblicana.
A. Republican
D. Chi fa le leggi in America?
Q. Who makes the laws of America?
R. Il Congresso
A. The Congress
D. Chi è il capo del governo?
Q. Who is the Executive of the government?
R. Il Presidente
A. The President
D. Come è composto il Congresso?
Q. Of what bodies is congress composed?
R. Del senato e della Camera
Q. Of the Senate and of the House of Representatives.
D. Chi è il capo del Governo di questo Stato?
Q. Who is the Executive of the State?
R. Il Governatore.
A. The Governor.

- D. Quale è la capitale degli Stati Uniti?
Q. What is the capital of the United States?
R. Washington.
A. Washington.
D. Qual'è la capitale dello Stato del Minnesota?
Q. What is the capital of the State of Minnesota?
R. St. Paul.
A. S. Paul.
D. Chi fu il primo presidente degli Stati Uniti?
Q. Who was the first president of the United States?
R. Giorgio Washington.
A. George Washington.
D. Chi è il presidente degli Stati Uniti?
Q. Who is the President of the United States?
R.
D. Chi è il Governatore dello Stato di Minnesota?
Q. Who is the Governor of the State of Minnesota?
R. Eberart.
A. Eberart.
D. Chi fa le leggi dello Stato del Minnesota?
Q. Who makes the laws of the State of Minnesota?
R. La Legislatura.
A. The Legislature.
D. Come è composta la legislatura?
Q. How is the legislature composed?
R. Del Senato e dell'Assemblea.
A. Of a Senate and of Assembly.
D. Quanti sono gli Stati dell'Unione?
Q. How many States are there in the Union?
R. Quarantacinque.
A. Forty-five.
D. Quanti senatori ha ogni Stato?
Q. How many U. S. Senators has each State?
R. Due.
A. Two.
D. Da chi vengono essi nominati?
Q. By whom are they nominated?
R. Dalla Legislatura di ogni Stato.
A. By the Legislature of each State.
D. Per quanto tempo?
Q. For what term-

- R. Per sei anni.
A. Six years.
D. Da chi viene eletto il Presidente?
Q. By whom is the President elected?
R. Dagli elettori — popolo.
A. By the electors who act for the people.
D. Da chi vengono nominati i rappresentanti?
Q. Who elects the Representatives?
R. Dal popolo.
A. The people.
D. Per quanto tempo?
Q. For how long a term?
R. Per due anni.
A. Two years.
D. Avete letto voi la Costituzione degli Stati Uniti?
Q. Have you read the Constitution of the United States?
R. Sissignore.
A. Yes, sir.
D. Che cosa è la costituzione degli Stati Uniti?
Q. What is the United States Constitution?
R. E' la legge fondamentale di questa nazione.
A. Is the fundamental law of this nation.
D. E quanti sono i rappresentanti?
Q. How many representatives are there?
R. Secondo la popolazione (uno per ogni 30.000 abitanti).
A. One for every 30.000 inhabitant.
D. Quando fu scritta la dichiarazione d'indipendenza?
Q. When was the declaration of independence written?
R. Il 4 luglio 1776.
A. On the July 4th 1776.
D. Chi la scrisse?
Q. Who wrote it?
R. Thomas Jefferson.
A. Thomas Jefferson.
D. Dove fu scritta?
Q. Where was written?
R. A Filadelfia, Pa.
A. At Philadelphia, Pa.

- D. Da quanti anni abbiamo la forma di governo repubblicano?
Q. How many years we had a republican form of Government?
R. (Contare dal 1776 fino al presente anno).
A. (Reckon from 1776 to present time).

LEGGE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

Vigente

NELLO STATO DEL MINNESOTA

Introduzione

La presente legge sugli infortuni, che da diversi anni è entrata a far parte del codice civile di tutte le nazioni per la necessità delle cose e per il progresso dei popoli; è basata su di un'altra legge consimile che esisteva da qualche tempo nello Stato del Minnesota.

Difettando la vecchia legge in molte parti, che qui non è il luogo di portare, su proposta degli on. senatori Rockne, G. H. Sullivan, Boyle, Schallen and Fossen, in data 24 aprile 1913 il parlamento dello Stato del Minnesota decretava approvandola nella sua maggioranza la nuova legge sugli infortuni dei lavoranti che andò in vigore fin dal primo ottobre 1913. Essa riesce assai bene al suo scopo per cui tutti coloro che vengono a patire disgrazie, o morte durante il tempo del loro lavoro o impiego possano assicurare a se stessi, o in caso di morte ai loro eredi un sollecito e buono compenso senza essersi costretti a ricorrere agli avvocati, a terze persone e alle cause dispendiose come un tempo. Il fine nobile e umanitario di questa legge sociale è quello di stabilire e determinare sanamente la responsabilità e l'obbligo del padrone nel dovere compensare l'operaio e quanto deve a questi pagare in ogni singola e determinata disgrazia.

A meglio comprendere lo spirito della presente legge è bene tenere presente che il sistema da esso tenuto è elettivo, cioè a dire tanto il padrone che l'ope-

raio hanno diritto alla scelta di accettare la nuova legge e di citare il padrone dinanzi alla Corte, come si usava per il passato. Se poi il padrone preferisce di non pagare il dovuto compenso come viene stabilito, ora egli, nel caso che venga citato in Corte, non può valersi di nessuna prerogativa della legge comune.

Lo stesso egualmente deve dirsi nel caso in cui il padrone accetta la nuova legge e l'operaio no, il quale dovrà essere rifatto dei danni a norma di quanto ora si stabilisce.

Genere dei lavori contemplati dalla legge

Tutti i lavoranti, eccetto quelli delle farme, i servitori di casa, coloro il cui lavoro momentaneo, non sia quello che è abituale in qualunque arte, mestiere, commercio, professione od occupazione e tutti gli impiegati e lavoranti delle ferrovie (art. 8).

II.

Si ha diritto al compenso dei danni per ogni specie di disgrazie ed infortuni avvenuti sul lavoro, eccettuati per quelli che sono stati volontariamente causati, o che debbano la loro origine alla ubbriachezza. (art. 9).

III.

Modo con cui si deve accettare la legge

La scelta da adattarsi alle nuove vigenti disposizioni si desume dalla mancanza di una scelta in contrario, per mezzo di avviso scritto registrato presso l'ufficio del lavoro e con un duplicato di esso da conservarsi presso la commissione del lavoro in riguardo al padrone.

In quanto all'operaio, egli deve dare avviso in iscritto al padrone e mandare un duplicato, con la prova del servizio, presso la stessa commissione. (art. 11).

IV.

Abrogazione di prerogative se il padrone non accetta la nuova legge

- a) Negligenza contribuente, eccetto quella volontaria.
- b) Negligenza dei compagni di lavoro.
- c) Assunzione del rischio. (art. 2 e 3).

V.

Processo per i danni

Se il padrone preferisce di non pagare il dovuto compenso a norma di quanto viene decretato, egli cade sotto l'azione della presente legge e perde ogni diritto di usufruire di qualsiasi prerogativa usata già mentre al contrario possono essere accampate se l'operaio non vuole accettare le nuove disposizioni e ricorre ai tribunali. (art. 2, 3, 4).

VI.

Contratti Speciali

Il padrone può assicurare i suoi operai in qualsiasi società riconosciuta ed autorizzata, e sarà fuori di ogni responsabilità se registra l'avviso della avvenuta assicurazione e la copia notifica alla commissione del lavoro: in questo caso.

(Art. 31) a) L'operaio sarà pagato dell'infortunio direttamente dalla società di assicurazione.

VII

Tempo in cui non si proibisce la paga

Nessun compenso viene pagato per le prime due settimane dopo accaduto l'infortunio, eccettuate le spese del medico e delle medicine, il padrone può rifiutarsi a pagare qualsiasi compenso per tutto il tempo della inabilità al lavoro se l'operaio, dopo l'infortunio non ne da avviso come vine stabilito dalla legge. (art. 17).

VIII

Il padrone deve ricevere avviso dell'infortunio entro 14 giorni, ma se questo viene notificato entro 30 giorni, il padrone sarà egualmente tenuto a dare il dovuto compenso, a meno che egli non venga ad essere pregiudicato in qualche modo dalla mancanza dell'avviso. Se poi questo avviso viene notificato al padrone entro 90 giorni e questa inavvertenza è dovuta a sbaglio, ignoranza, impossibilità, frode, allora il compenso deve darsi egualmente, ma se il padrone viene ad essere pregiudicato nei suoi interessi dalla mancanza dell'avviso non dato, a tempo, nel quale caso il compenso sarà defalcato dalla somma equivalente al danno ricevuto dal padrone. Se poi nessuno avviso viene dato entro 90 giorni, l'operaio perde ogni diritto ad esigere compensi.

L'avviso deve essere notificato al padrone o per mezzo dell'usciera del tribunale, o con raccomandata e ricevuta di ritorno e deve essere chiaro e preciso nell'espone il fatto. (art. 19-20).

IX

Scheda dei compensi

a) Inabilità totale temporanea 50% della paga settimanale, portata al massimo di 10 scudi per settimana e non meno di 6 scudi, anche se l'operaio percepiva meno di 6 scudi per settimana.

Tempo massimo 300 settimane.

b) Inabilità parziale temporanea 50% dalla differenza ha la paga che l'operaio guadagnava al tempo dell'infortunio e quello che guadagnava dopo di esso. Il tempo massimo della durata del compenso è di 300 settimane.

c.) Inabilità totale permanente 50% della paga settimanale portata al massimo di 10 scudi e al minimo di sei scudi per settimana anche se l'operaio guadagnava meno di sei scudi. Il tempo massimo della durata del compenso è di 400 settimane.

La perdita di tutte e due le mani, di tutte e due le

iraccia, d'ambo i piedi e occhi e di tutte e due le gambe, oppure la perdita di due membri del corpo l'uno diverso dall'altro, oppure la perdita totale delle facoltà mentali o la completa paralisi delle gambe e delle braccia costituiscono la inabilità totale.

d) Inabilità parziale permanente. In genere il conmepnso viene basato sopra la portata dell'infortunio. Ma l'attuale legge ha contemplato tutti possibili infortuni e per ognuno di essi ha stabilito e determinato tassativamente il relativo compenso che è del seguente tenore:

I diti della mano

- 1. Perdita del pollice, metà della paga di 60 settimane \$ 600.00
- 2. Perdita dell'Indice, metà della paga di 60 settimane " 350.00
- 3. Perdita del Medio, metà della paga di 60 settimane " 300.00
- 4. Perdita dell'Anulare, metà della paga di 60 settimane " 200.00
- 5. Perdita del Mignolo, metà della paga di 60 settimane " 250.00

Diti del piede

- 1. Perdita del pollice, metà della paga di 30 settimane \$ 300.00
 - 2. Perdita degli altri diti (ognuno), metà della paga di 10 settimane \$ 100.00
 - 3. Perdita di una mano, metà della paga di 150 settimane \$1500.00
 - 4. Perdita di un braccio, per la durata di 200 settimane \$2.000.00
 - 5. Perdita di un piede, per la durata di 125 settimane \$ 1250.00
 - 6. Perdita di una gamba, metà della paga di 175 settimane \$ 1750.00
 - 7. Perdita di un occhio, metà della paga di 100 settimane \$1000.00
- A meglio chiarire la cosa e ad evitare inutili e di-

spendiose quistioni, la presente legge con una scrupolosità veramente meravigliosa stabilisce che la perdita delle prime falangi del pollice o di un'altro dito, sia della mano che del piede, venga equiparata alla perdita di una metà di ogni dito e che la perdita di più di una falange corrisponda alla perdita totale del dito con il relativo compenso di cui sopra.

e) Compenso per inabilità totale permanente.

50% delle paghe settimanali; portate al massimo di 10 scudi, al minimo di sei scudi per settimana un tempo massimo di 400 settimane (art. 13).

f) Compensi in caso di morte. (art. 14).

Nei casi d'infortunio con susseguente morte del lavorante, il compenso che verrà dato ai suoi eredi il massimo di \$10 e il minimo di \$6.00 per settimana col la massima durata di 300 settimane.

Questo compenso pagabile agli eredi viene stabilito come nella seguente tabella.

- 1. Vedova sola 35% della paga mensile.
- 2. Vedova con un figlio, 40% della paga mensile.
- 3. Vedova con due o tre figli, 50% della paga mensile.
- 4. Vedova con 4 o più figli, 60% della paga mensile.
- 5. Figlio orfano, 40% della paga mensile.
Ogni figlio orfano, fino al massimo del 60%.
- 6. Marito solo, 25% della paga mensile
- 7. Se l'erede è un genitore solo, 25% della paga mensile, 25% della paga mensile.
- 8. Se l'erede sono tutti e due i genitori, 35% della paga mensile.
- 9. Fratello, sorella o nonno solo, 25% della paga mensile
- 10. Fratello, sorella, o nonno solo, 30% se sono più di uno.

X

Spese per il medico e per l'ospedale

Il padrone è obbligato a pagare e far prestare tutte le cure e i soccorsi del medico e chirurgo, per quanto è ragionevolmente necessario per un massimo periodo di tempo di 90 giorni. Se egli non può o si rifiuta di fare apprestare tali cure, sarà tenuto a pagare il massimo di \$160. Se poi è necessario per la cura del lavorante, la corte può e deve costringere il padrone a pagare le cure rese all'operaio dopo il periodo di 90 giorni fino alla concorrenza massima di \$200. (art. 18).

XI

Visita Medica

L'operaio che ha ricevuto l'infortunio per ciò che riguarda la visita medica richiesta dal padrone deve acconsentire ogni volta che il padrone per ragioni personali crede opportuno consultare un medico di sua fiducia: in caso contrario il padrone non può essere costretto a pagare il dovuto compenso per tutto il tempo che l'operaio ammalato si rifiuta di farsi visitare dal medico mandato dal padrone. Però la legge ammette che l'infermo chiami a curarlo quel medico che credono più idoneo e capace. (art. 21).

XII

I pagamenti: del compenso: come possono farsi

L'ammontare completo del compenso pagabile periodicamente a norma di questa legge, con la convenzione delle parti, approvata dal tribunale, può essere commutato in uno o più pagamenti, eccettuati alcuni casi in cui è necessario assolutamente il consenso della Corte. (art. 25). Ogni volta dopo che l'ammontare di un arbitrato sia stato convenuto dalle due parti, oppure ordinato dalla Corte, la somma corrispondente al valore reale di tutti i futuri pagamenti del com-

penso calcolata nella base del 6%, col permesso della Corte può venire depositata dal padrone presso qualche Banca, riconosciuta dallo Stato, ed essere qui custodita a favore dell'operaio e dei suoi eredi, i quali dopo questo fatto, non avranno più nessun diritto di promuovere nuovo ricorso contro il padrone. (art. 28).

XIII.

Procedura in caso di una qualche vertenza

Quando le due parti non convengono tra loro sul dovuto ammontare del compenso, debbono affidare la risoluzione della vertenza ad un giudice della Corte del Distretto e starsene a quello che egli decide, il quale fisserà il tempo dell'udienza, esaminerà i testimoni e deciderà in merito alla controversia in maniera definitiva (art. 22 e 30).

XIV

Modificazione dell'accordo o della sentenza

L'ammontare completo stabilito per accordo o per sentenza della Corte, pagabile in diversi periodi, di tempo superiore a sei mesi può venire modificato (a) ogni volta che le parti convengono e lo approvino la Corte, (b) in caso di disaccordo, ogni volta dopo sei mesi dalla data della sentenza o arbitrato, rivolgendosi alla Corte da ambedue le parti basandosi sulla ragione dell'aumento o diminuzione della incapacità. (art. 27).

XV

Eredi stranieri non residenti in America

Nel caso che l'operaio defunto avesse diritto al compenso sia straniero e lassù la moglie od altri legittimi eredi residenti fuori degli Stati Uniti, il Giudice della Corte Distrettuale ordinerà che il pagamento venga fatto presso l'ufficio Consolare della nazione estera della quale era cittadino il defunto, nel caso

che la Corte di Probate non nomini, quale rappresentante degli eredi, altra persona.

XVI

Diritti agli avvocati

L'avvocato per l'opera sua prestata all'operaio, non ha nessun diritto di sequestrare la somma pagata per il compenso, a meno che non venga approvata la sua richiesta per iscritto dal Giudice della Corte. (art. 7).

XVII

Nessun diritto dei creditori sul compenso pagato

La somma pagata quale compenso dell'infortunio all'operaio o ai suoi eredi è esente da qualunque sequestro per il pagamento di qualunque debito. (articolo 29).

XVIII

Nessun diritto dei creditori sul compenso pagato

Se l'infortunio che ha colpito l'operaio è dovuto alla responsabilità di terze persone, il lavorante o i suoi eredi hanno diritto di essere ricompensati dei danni da queste terze persone, non mai da queste insieme e dal padrone, a norma della presente legge e non diversamente.

Nel caso poi che queste terze persone non vogliano accettare le disposizioni di questa legge, allora l'operaio ha diritto di procedere contro di esse per essere rifatto dei danni subiti.

Qualora che la somma da queste terze persone pagata fosse inferiore a quella che determina la nuova legge, l'operaio ha il pieno diritto di rivolgersi contro il padrone il quale sarà obbligato solamente alla questo per il pagamento di qualunque debito (articolo 33).

Se infine l'operaio colpito da infortunio dietro circostanze di fatto che creano una responsabilità da

parte di terze persone non intende di essere rifatto dei danni subiti da questi individui, ma dal padrone, questi dovrà pagare al lavorante o ai suoi eredi la somma che loro spetta. Avendo poi il pieno diritto di rivolgersi contro quelle stesse persone che cagionano l'infortunio per essere da loro completamente rimborsato della somma pagata.

Testo della nuova legge. - Capitolo 467-S. F. N. 290

PARTE PRIMA

ART. 1. — Quando si accorda il compenso.

Quando l'infortunio di una persona o la morte di essa viene causata all'operaio per una disgrazia accidentale avvenuta durante il tempo del lavoro, del quale infortunio è causa naturale e prossima la negligenza del padrone. l'operaio o in caso di morte sua, gli eredi legittimi, dovranno ricevere dal padrone il compenso di tutti i danni avvenuti, purchè l'operaio compenso di tutti i danni avvenuti, purchè l'operaio non sia stato volontariamente negligente nel momento della disgrazia. La vertenza poi se l'operaio fu o no disattento nel lavoro, sarà uno dei fatti che dovrà essere sottoposto al giurì e al potere ordinario della Corte.

ART. 2. — Quando non si ammette difesa da parte del padrone.

Nessuna difesa potrà essere accettata quando il padrone dica (a) che l'operaio fu negligente, ammesso che ed eccettuato il caso in cui apparisca chiaramente che una tale sua negligenza fu davvero volontaria, (b) che l'infortunio fu causato dalla sbadataggine dei compagni di lavoro (c) che l'operaio si era assunto tutti i rischi inerenti al lavoro o accidentali, le quali ragioni di difesa sono ora abolite con questa legge, eccetto il caso come viene stabilito in appresso dall'art. 4.

ART. 3. — Quando il padrone perde i diritti di difesa.

Se il padrone preferisce di non aderire alle disposizioni della Parte II. di questa legge egli perde il diritto di interporre le tre scuse di cui sopra all'art. 2, in ogni azione mossa contro di lui per infortunio personale o morte di un suo lavorante.

ART. 4. — Quando il padrone può difendersi.

Se il padrone accetta la presente legge e l'operaio no, il padrone può valersi delle tre scuse, di cui sopra entro i giusti e debiti limiti, giusto come vengono ammesse adesso nel tempo della discussione di questa legge.

ART. 5. — Provvedimenti da applicarsi nei reclami di morte.

I provvedimenti degli articoli 1, 2, 3, 4, potranno essere applicati ad ogni reclamo per la morte di un lavoratore a norma dell'art. 4503 del Capo 84 - Revisione 1905 delle leggi del Minnesota.

ART. 6. — Obbligo della prova da parte del convenuto.

In tutte le azioni legali promosse a norma della Parte I. di questa legge, l'obbligo della prova per accertare la negligenza volontaria dell'operaio colpito da infortunio, sta a carico del convenuto.

ART. 7. — Il diritto per l'opera prestata da un avvocato non costituisce un pegno imponibile.

Nessun diritto per l'opera legale o spese riguardanti ogni reclamo fatto o processo promosso a norma di questo stabilisce la presente legge potrà mai sorgere per imporre un pegno sopra la somma pagata quale compenso dell'infortunio, oppure essere valido e obbligatorio in nessuna maniera, a meno che il medesimo diritto non venga approvato per iscritto dal giudice presidente del processo, o in caso di accomodamento amichevole, dal Giudice della Corte Distrettuale. Si eccettua il caso che l'avviso in iscritto sia stato comunicato al convenuto, per ciò che riguarda l'opera legale e le spese, questo diritto potrà costituire un pegno sopra l'ammontare pagato come compenso, soggetto alla determinazione dell'ammontare e alla approvazione stabilita prima sopra questa materia. Tutte le somme ammesse come pegno sopra tale com-

penso o pagate per le spese legali del medico e dell'ospedale ed altre spese, dovranno essere rapportate dall'operaio alla Commissione del lavoro con condizione di accomodamento come si stabilisce all'art. 24 di questa legge.

Parte seconda

ART. 8. — A chi non può essere applicata la presente legge.

La presente legge non può applicarsi al personale viaggiante delle ferrovie, al quale è stato provveduto dal Congresso degli Stati Uniti. Non hanno diritto a compenso alcuno i servitori di casa, lavoratori nelle farme, nè quelle persone il cui impiego o lavoro nel momento dell'infortunio era solamente casuale e non nel corso permanente del lavoro.

ART. 9. — Quando è fatto fra il padrone e l'operaio.

Se tanto il padrone che l'operaio accettano il disposto di questa nuova legge con patto espresso e sottinteso, o fatto diversamente, il compenso come è stabilito nella tabella all'art. 13 qui sotto riportato, dovrà essere pagato dal padrone in ogni singolo caso di infortunio, personale o di morte del lavorante, prodotta da disgrazia nel lavoro, senza tener conto affatto del dubbio se ci fu negligenza o no, eccettuate però le disgrazie che vengono procurate con deliberata intenzione e volontà e quelle che debbono la loro causa naturale e prossima alla ubbriachezza: però la prova documentata di questi fatti deve essere presentata dal padrone.

ART. 10. — Cessione di diritti.

Avvenuto che sia il convenuto patto o elezione come viene stabilito dalla presente legge, l'operaio colpito da infortunio ha il completo o totale diritto a ricevere il dovuto compenso, e in caso di morte del lavorante, questi diritti ad esigere il compenso passano in ordine di precedenza ai suoi eredi, cioè alla moglie sopravvivente e così man mano ai più prossimi parenti. Com'anche il padrone e tutti coloro che dirigono lavori in caso di bancarotta o insolvibilità, sono surrogati sul dovere pagare l'infortunio.

ART. 11. — I contratti si presume siano stati fatti in iscritto.

Tutti i contratti d'impiego fatti dopo che la presente legge è andata in vigore si presume siano stati fatti a norma di legge, a meno che non venga diversamente stabilito nel contratto, in iscritto. Come pure tanto il padrone che l'operaio si presume che si uniformino alle presenti disposizioni, a meno che 30 giorni prima dell'infortunio uno o l'altro non abbia notificato alla parte avversaria che egli non accetta la presente legge. Il metodo per notificare che non si accetta si deve fare così:

Il padrone deve apporre e tenere sempre affisso nel suo negozio od ufficio un avviso scritto o stampato che egli non intende uniformarsi alla presente legge e depositare un duplicato di quell'avviso presso il commissario del lavoro. Così l'operaio che non voglia accettare le attuali disposizioni di legge dovrà dare avviso scritto o stampato al padrone e deporre in mano del Commissariato del lavoro una copia di quell'avviso con unita la prova del suo lavoro.

ART. 12. — Come possono le due parti terminare l'accordo.

Ambedue le parti possono porre fine alla convenzione con darsi scambievolmente avviso 30 giorni prima e consegnare un duplicato di questo avviso al Commissario del lavoro. Per riguardo al tempo s'intende che esso incomincia a decorrere solamente quando l'avviso è stato notificato in piena regola.

Scheda dei compensi ammessa e stabilita dalla legge.

ART. 13. — a) Per l'infortunio che produce inabilità totale temporanea, 50% della paga che l'operaio guadagnava nel tempo nel quale avvenne la disgrazia, portata al massimo compenso di \$10 e al minimo di \$6 per settimana, ancorché avesse preso meno di 6 scudi. Questo compenso verrà pagato per tutto il tempo della incapacità a lavorare, non mai però oltre il periodo di 300 settimane. I pagamenti vengono fatti ad intervalli di tempo quando cioè si fa la paga agli altri operai.

b) In tutti i casi di inabilità parziale tempora-

nea il compenso sarà del 50% della differenza tra la paga del lavorante al tempo dell'infortunio e quella che egli guadagnava nella condizione della sua incapacità parziale, per un tempo non superiore a 300 settimane e ad intervalli portato al massimo di \$10 e al minimo di \$6 per settimana, come sopra.

c) Per la inabilità parziale permanente, il compenso verrà basato sulla più o meno gravità dell'infortunio. Allo scopo di semplificare le vertenze, si stabilisce quanto appresso.

1. Perdita del pollice (mano) 50% della paga di 60 settimane
2. Perdita dell'indice (mano) 50% della paga di 35 settimane.
3. Perdita del medio (mano) 50% della paga di 30 settimane
4. Perdita dell'anulare (mano) 50% della paga di 20 settimane.
5. Perdita del mignolo (mano) 50% della paga di 15 settimane.

La perdita della prima falange di qualunque dito della mano è considerata uguale alla perdita della metà del dito e quindi anche il compenso sarà a metà di quello stabilito per la perdita totale.

Viene inoltre stabilito con la presente legge che la perdita di più di una falange sia equiparata alla perdita totale di tutto il dito. si stabilisce infine che in nessun caso l'ammontare dovuto per la perdita di più di un dito debba superare il compenso che si percepisce allorché si perde la mano intera.

6. Perdita del pollice (piede) 50% della paga di 30 settimane.
7. Perdita degli altri diti del piede (ognuno) 50% della paga di 10 settimane.

La perdita di una falange di qualunque dito del piede è equiparata alla perdita di una metà, se poi è di una falange il dito viene considerato perduto del tutto:

8. Perdita di una mano 50% della paga di 150 settimane.

9. Perdita di un braccio, 50% della paga di 200 settimane.
10. Perdita di un piede, 50% della paga di 152 settimane.
11. Perdita di una gamba, 50% della paga di 175 settimane.
12. Perdita di un occhio, 50% della paga di 100 settimane.

In tutti gli altri casi di incapacità parziale permanente non contemplati sopra, il compenso sarà del 50% della differenza tra la paga del lavorante al tempo dell'infortunio e quella che egli è capace di guadagnare poi nello stato della sua inabilità parziale. Il compenso poi sarà dato per tutto il periodo della incapacità parziale, non oltre però le 300 settimane.

In tutti i casi di inabilità parziale permanente contemplati nella surriferita scheda, dovrà essere preso in considerazione che la perdita permanente dell'uso di un membro equivale alla perdita stessa e quindi si deve dedurre un complesso eguale.

Se il padrone e l'operaio non si accordano sopra l'ammontare del compenso dovuto, questo sarà determinato a norma di quanto viene stabilito in appresso dall'art. 30.

I compensi enumerati nella clausola (e) sono tutti soggetti ai medesimi limiti del massimo e del minimo come viene stabilito precedentemente nella clausola (a).

d) Per inabilità totale permanente 50% della paga che l'operaio guadagnava al tempo dell'infortunio portata al massimo di \$10 e al minimo di \$ 6 per settimana, ancorchè il lavorante avesse preso meno di sei scudi.

Questo compenso verrà concesso per tutto il tempo della incapacità a lavorare, non oltre però 400 settimane e pagato ad intervalli quando si fa la paga.

e) La perdita di tutte e due le mani, le braccia, le gambe d'ambidue i piedi e di tutti e due gli occhi, o la perdita di due membra uno diverso dall'altro, o la perdita totale delle facoltà mentali, o la paralisi

completa di ambedue le gambe o braccia, costituiscono la inabilità totale permanente.

f) In caso di morte accorsa all'operaio durante il periodo della inabilità parziale, e causata da infortunio accidentale durante il suo lavoro, tutti i pagamenti fatti prima come compenso del primo infortunio verranno detratti dal compenso dovuto nel secondo caso, per causa di morte.

Eredi

ART. 14. — Chi sono gli eredi e la porzione che ad

1) Per gli effetti di questa legge le seguenti persone sono eredi dell'operaio morto per infortunio sul lavoro: la moglie, i figli minorenni sotto i 18 anni di età, o quelli superiori ai 18 anni ma che sono fisicamente o intellettualmente incapaci di guadagnarsi da vivere.

2) Eredi attuali: Alcuni di essi furono nominati di sopra al n. 1, oltre a questi si debbono considerare fra gli eredi attuali, il marito, la madre, il padre, la nonna, il nonno, le sorelle ed i fratelli i quali venivano interamente sostenuti con la paga dell'operaio nel tempo della sua morte o per un ragionevole periodo di tempo immediatamente prima della morte.

3. Eredi parziali. Tutti gli eredi nominati sopra al n. 2, i quali in via ordinaria traevano parte del loro sostentamento dalla paga del defunto al tempo del suo infortunio o poco prima, saranno inclusi tra gli eredi parziali.

Distribuzione del compenso agli eredi

a) Nel caso di morte, il compenso pagabile ai dipendenti verrà distribuito secondo le leggi del Minnesota, che provvedono alla distribuzione della proprietà privata di colui che muore intestato e sarà computato e pagato sulla base seguente.

b) Se il defunto operaio lascia una vedova senza figli, allora verrà pagato alla medesima il 35%, se più di quattro figli il 60%.

c) Nel caso che la vedova senza figli riprende marito, avrà diritto ad avere tutta in una volta la

metà della somma rimasta a pagarsi; se ha figli il compenso che rimaneva ancora a pagarsi a lei, verrà dato ai figli.

d) Se l'operaio defunto e già vedovo lascia un sol figlio verrà dato a questi il 40% della paga mensile con l'aumento del 10% per ogni altro figlio fino alla concorrenza massima del 60%.

e) Se muore la donna per infortunio sul lavoro e lascia il marito senza figli, esso avrà diritto ad avere il 25% della paga percepita dalla defunta.

f) Se il defunto non lascia né vedova né figli, né marito, aventi diritto al pagamento di cui sopra, ma lascia un genitore o tutti e due i genitori, che l'uno o ambedue venivano sostenuti dal morto, allora sarà pagato il 25% della paga mensile, se sopravvive un solo genitore e il 35 per cento se sono in due.

g) Il compenso che viene pagato a norma delle presenti disposizioni di legge, cessa con la morte o matrimonio dell'erede, a meno che non venga diversamente stabilito.

h) Eredi parziali. Gli eredi parziali avranno diritto a ricevere solamente quella proporzione dei benefici stabiliti per gli eredi attuali che il defunto contribuiva ad essi regolarmente con la sua paga mensile al tempo della sua morte e in un tempo immediatamente prima di essa.

i) Se non ci sono eredi. In questo caso il padrone paga tutte le spese dell'ultima malattia e del funerale non oltrepassando cento scudi con l'aggiunta poi delle spese per il medico e per l'ospedale come viene stabilito nell'art. 18.

l) Compensi in caso di morte. Il compenso in caso di morte sarà il massimo di \$10 e il minimo di \$6 per settimana, anche se l'operaio guadagnava meno di \$6, per un periodo di tempo non superiore a 300 settimane ed i pagamenti verranno fatti ad intervalli quando cioè si fa la paga del mese.

m) Nel computare e pagare il compenso agli orfani o ad altri figli, in tutti i casi, saranno inclusi nel pagamento solamente quelli sotto i 18 anni di età ma che per ragioni fisiche o intellettuali non so-

no capaci di guadagnarsi da vivere: i primi riceveranno il compenso soltanto durante la loro minore età, cioè finché non abbiano compiuto l'età di anni 18. I secondi riceveranno il compenso per il tempo in cui dura la loro incapacità per un periodo massimo di 300 settimane.

ART. 15. — Infortunio che aumenta l'incapacità.

Se un operaio subisce un infortunio che per se stesso cagionerebbe soltanto una inabilità parziale permanente, ma che invece unito ad una primaria incapacità totale permanente, l'operaio sarà soggetto solamente alla inabilità parziale permanente causata dall'ultimo infortunio.

ART. 16. — Responsabilità di più padroni.

Nel caso che l'operaio è impiegato in un lavoro appartenente a più padroni ed è colpito da infortunio o morte, questi padroni saranno tenuti a pagare il dovuto compenso stabilito dalla presente legge in proporzione della loro proprietà.

ART. 17. — Tempo in aspettativa.

Nessun compenso verrà dato all'operaio per le due prime settimane subito dopo l'infortunio.

ART. 18. — Spese del medico, chirurgo ed ospedale.

Le spese del medico e chirurgo, le medicine e tutto quanto è strettamente necessario nel momento dell'infortunio ed anche dopo durante l'inabilità, ma per un periodo di 90 giorni solamente, dovranno essere pagate dal padrone: viene inoltre stabilito che questo obbligo del padrone deve raggiungere il massimo di \$100 eccetto il caso che la Corte, durante il detto periodo di 90 giorni, non veda la necessità di dover costringere il padrone a nuovi ed urgenti pagamenti per medico, chirurgo, ospedale, ed altro fino però alla concorrenza massima e limitata di \$200.

ART. 18. — Avviso dell'infortunio al padrone — Vedi numero 8 dell'introduzione.

ART. 20. — Come deve farsi l'avviso.

La notizia dell'infortunio accaduto di cui all'art. 19 deve essere fatto personalmente al padrone od agente di esso, oppure col mandare a lui, o in sua assenza al suo rappresentante una registrata con rice-

vuta di ritorno indirizzandola alla residenza del padrone o al suo ufficio.

Riporto la formula dell'avviso per comodità di ognuno.

NOTICE

"You are hereby stat insury was received by (nome e cognome dell'operaio colpito da infortunio) who was in spur employer at (il lugo dell'infortunio) while ingaged as (genere del lavoro) (giorno) of (mese)19..... and who is now located at (paese, via e numero di casa dell'operaio) that so far as now known, the nature of the impery was (genere d'infortunio) and that compensation may be claimed therefor.

Firma dell'operaio... ..

Firma del socio

Data dell'avviso19

ART. 21. — Esame e verifica dell'infortunio.

L'operaio colpito da infortunio si deve assoggettare alla visita del medico mandato dal padrone, ogni qualvolta che egli per legittimi ragioni crede necessario mandarlo. Però l'operaio ha diritto di avere il suo medico curante con l'obbligo di pagarlo per queste visite.

Nel caso di vertenza sopra l'infortunio, la Corte di sua iniziativa o dietro richiesta delle parti interessate può nominare un medico neutrale di buon nome e abilità perchè esamini la portata dell'infortunio e ne rilerisca poi alla Corte. Le spese di questa visita sono a carico delle parti interessate. Se l'operaio si rifiuta di farsi visitare dal medico della compagnia o padrone perde ogni diritto di avere il dovuto compenso fino a tanto che egli persisti nel suo rifiuto. Quando poi nei casi di morte sorge il dubbio se questa sia o no avvenuta per disgrazia, la parte interessata può richiedere l'autopsia, la cui spesa va a carico della parte che l'ha domandata.

ART. 22. — Accordo nel compenso e pagamento del medesimo.

Le parti interessate hanno facoltà di combinare fra di loro l'affare del compenso, basando ogni accordo sulla piattaforma di quanto si stabilisce nella presente legge. Questo mutuo accordo verrà registrato dal segretario della Corte distrettuale ed in caso che il padrone farà passare 30 giorni senza compiere il pagamento dovuto i termine di 15 giorni, l'operaio può dare avviso in iscritto al suo principale che egli ricorre all'autorità della Corte, la quale giudicherà su tutti gli accordi avvenuti in riguardo al compenso dovuto e non pagato. La sentenza della Corte avrà la stessa forza e gli stessi effetti come in qualunque altra causa civile.

Eguualmente quando sorge una qualche divergenza fra il padrone e l'operaio, o fra il primo e gli eredi del secondo, si dovrà ricorrere sempre al giudizio e stare a quello che decide la Corte.

ART. 23. — Nel caso di un forestiere.

Nel caso che l'operaio defunto è un forestiere il quale lascia la moglie od altri eredi, compresi in questa legge, viventi fuori degli Stati Uniti; il Giudice della Corte distrettuale ordinerà, qualora non si presentasse e non fosse nominato altro legittimo rappresentante che il pagamento venga fatto direttamente presso l'ufficio consolare rappresentante della Nazione Estera, cui apparteneva il defunto; l'ufficio Consolare dovrà trasmettere la somma ricevuta al Ministero degli Esteri a Roma, dal quale poi verrà spedita agli eredi.

ART. 24. — Registrazione dell'accordo.

Una copia di tutti gli accordi e scarichi dovrà dal padrone essere consegnata presso l'ufficio del commissario del lavoro entro 20 giorni dalla definizione dell'accordo avvenuto e far parte delle registrazioni di detto ufficio.

ART. 25. — Pagamento cumulativo.

L'ammontare del compenso pagabile periodicamente, col permesso d'ambo le parti, approvato dalla Corte, può essere commutato in uno o più pagamenti cumulativi; eccetto il compenso dovuto per morte o inabilità permanente totale o parziale, risultante dal-

la perdita di un braccio, di una mano, d'un piede, di una gamba e di un occhio: in questi ultimi casi il pagamento può essere commutato solamente dal consenso della Corte del Distretto.

ART. 26. — Quando gli accomodamenti sono definiti.

Tutti gli accordi per il compenso fatti dalle parti, e tutte le sentenze del Giudice in riguardo al compenso, purchè questi non superi la durata di oltre sei mesi, saranno definitivi e non soggetti a innovazioni o rinnovi.

ART. 27. Quando il compenso pagabile genericamente può essere modificato.

Ogni ammontare pagato dal padrone e ricevuto dall'operaio o suoi eredi, in una sola volta, sarà definitivo: però l'ammontare d'una qualche sentenza pagabile periodicamente fu un tempo superiore ai sei mesi, può essere modificato come appresso: a) ogni volta che ci convengono le parti con l'approvazione della Corte: b) Se le parti interessate non possono accordarsi allora sempre dopo sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza può farsi domanda alla Corte da ambo le parti basandosi nella ragione sull'aumento o diminuzione. In simili casi, dovrà suggerirli la stessa procedura come viene stabilito all'articolo 30 nel caso sui diritti del compenso.